

Protocollo di Accordo sulle
AGIBILITA' SINDACALI

del giorno 11 febbraio 2016 in Roma

tra

la Società del Gruppo Equitalia SpA, Riscossione Sicilia SpA
e

le Segreterie Nazionali delle OO.SS.:

FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SNALEC, UGL, UILCA e UNISIN

Premesso che:

- il Protocollo 26 luglio 2012 in materia di agibilità Sindacali, a seguito di formale disdetta inoltrata alle OOSS in data 4/8/2015 da Equitalia Spa e da Riscossione Sicilia SpA in data 24/9/2015 è scaduto in data 31/12/2015;
- la Capogruppo Equitalia SpA ha in più occasioni rappresentato alle OO.SS., anche in funzione di un ineludibile contenimento dei costi aziendali, la necessità di pervenire ad una significativa riduzione del monte ore complessivamente attribuibile annualmente a ciascuna sigla sindacale;
- l'ipotesi di rinnovo deve tenere inoltre conto del nuovo assetto organizzativo del Gruppo Equitalia, che avrà piena efficacia a partire dal mese di luglio 2016, con la creazione di un'unica Società di Riscossione;
- in coerenza con quanto sopra, le Parti si danno reciprocamente atto della necessità ed urgenza di procedere ad un nuovo accordo (nel rispetto delle norme del CCNL 9 aprile 2008) in merito ai criteri di attribuzione e fruizione dei permessi Sindacali relativi ai c.d. Permessi ex art. 30 Legge 300/1970 per i dirigenti di strutture territoriali (c.d. Permessi a cedola) e nel contempo pervenire ad una revisione complessiva della disciplina delle agibilità sindacali, tenendo conto di criteri di rappresentatività, anche sul piano comparativo, delle predette OO.SS.
- Tale revisione riguarderà anche la disciplina dei permessi relativamente alle rappresentanze sindacali aziendali ed agli organi di coordinamento.

FABI

SNALEC

FIRST CISL

UGL

UNISIN

FISAC CGIL

UILCA

[Handwritten signatures in blue ink at the top left of the page]

- Il presente Verbale di Accordo :

- sostituisce il Protocollo sulle agibilità sindacali del 26 luglio 2012;
- costituisce una pattuizione che, ad integrazione dei contratti collettivi o delle norme che regolano i rapporti di lavoro, disciplina la materia dei diritti e delle relazioni sindacali nel Gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia SpA a garanzia e tutela dei diritti Sindacali previsti;
- è unitario e inscindibile per ogni sua parte, non può essere comunque derogato dai destinatari dell'Accordo e si applica a tutte le Società in epigrafe.
- Viene convenuto tra le Parti per quanto attiene ai criteri per l'attribuzione dei permessi sindacali e delle altre agibilità – tenendo conto del grado di rappresentatività anche sul piano comparativo, delle predette organizzazioni sindacali.

Dopo ampia e approfondita discussione le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo .

Art. 2 - (Decorrenza e scadenza)

Il presente Accordo decorre dalla data di stipula – fatto salvo quanto previsto specificatamente in norme transitorie - e avrà durata triennale intendendosi tacitamente rinnovato alla scadenza e così, successivamente, di triennio in triennio, qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima della scadenza.

FABI *[Signature]*
SNALEC

FIRST CISL *[Signature]*
UGL *[Signature]*
UNISIN *[Signature]*

FISAC CGIL *[Signature]*
UILCA *[Signature]*

Art. 3 - (Questioni interpretative)

Ove emergano divergenze interpretative in ordine alle norme del presente Accordo, la questione formerà oggetto di esame tra la Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale interessata, Equitalia S.p.A., e/o Riscossione Sicilia SpA.

CAPITOLO II

PERMESSI E TRATTAMENTO PER I DIRIGENTI SINDACALI NAZIONALI E DI STRUTTURE PERIFERICHE TERRITORIALI

In tema di libertà sindacali la legge 20 maggio 1970, n.300, attribuisce particolari prerogative agli organismi costituiti nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione dei principali aspetti applicativi della medesima normativa di legge per le organizzazioni preidentificate dall'art.19 della stessa legge, come modificato dal DPR 28.07.1995 n.312.

Il presente capitolo riguarda il trattamento da praticarsi dalle Aziende ai lavoratori che rivestono cariche sindacali a livello nazionale di struttura periferica territoriale e/o degli Organi di Coordinamento delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo che nel loro ambito organizzano, esclusivamente o prevalentemente, gli appartenenti a tutte le categorie dei lavoratori destinatari del medesimo CCNL.

L'utilizzo da parte delle strutture predette dei permessi sindacali di seguito stabiliti, riguarda qualunque caso di sospensione della prestazione lavorativa dei soggetti indicati all'art. 4, primo comma, comunque derivante dall'espletamento del mandato sindacale e di ogni attività connessa, anche se esercitati per esigenze confederali e/o nell'ambito di organismi collegiali nei quali sia prevista la presenza, elettiva o di nomina, di rappresentanti dei lavoratori.

Art. 4 - Criteri di determinazione dei permessi retribuiti a cedola

1. I lavoratori dipendenti dalle Aziende del Gruppo Equitalia S.p.A. e di Riscossione Sicilia SpA che, nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali destinatarie del presente Accordo rivestono, in conformità alle comunicazioni effettuate dalle Organizzazioni stesse ai sensi del successivo art. 11, cariche sindacali - a livello nazionale e/o di strutture periferiche territoriali - delle Organizzazioni medesime,

FABI
SNALEC

FIRST CISL
UGL
UNISIN

FISAC CGIL
UILCA

Supremo
Don
Al
RAI
Alm

hanno diritto di fruire, per l'espletamento del proprio mandato (ivi compresa la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi centrali e periferici) e di ogni attività connessa, di permessi retribuiti.

2. Tali permessi possono essere fruiti nel limite massimo complessivo "annuale" che si determina - per ciascuna di dette Organizzazioni e con periodicità annuale - in ragione dei lavoratori che risultino iscritti alle Organizzazioni medesime al 31 maggio dell'anno precedente la decorrenza di ogni anno.
3. In via del tutto eccezionale e transitoria, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2016 viene confermata la sola dotazione di n. 21 ore per ciascun iscritto "pro quota" per il suddetto semestre (ovverosia 10,5 ore), ferma restando la possibilità di poter usufruire, fino al 29 febbraio del corrente anno, di dotazioni cedolari eventualmente residue, relative all'anno 2015. E' escluso che eventuali residui di tale dotazione riferita al 1° semestre del 2016 pari a 21 ore per ciascun iscritto (ovvero 10,5 ore) possano essere utilizzati successivamente alla data del 30/6/2016.
4. a far tempo dal 1° luglio 2016 viene attribuita una dotazione di 17 ore annue (parimenti pro quota per il secondo semestre 2016 pari a 8,5) per ciascun iscritto per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo.
5. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il numero dei lavoratori da considerarsi iscritti a ciascuna delle Organizzazioni destinatarie del presente Accordo si determina sulla base del numero complessivo delle deleghe per l'esazione dei contributi che risultino rilasciate, presso le singole aziende, in favore dell'organizzazione medesima alla predetta data del 31 maggio dell'anno precedente. Per il corrente anno 2016 si farà riferimento alle deleghe presenti alla data del 31 dicembre 2015.
6. Conseguentemente, le Aziende del Gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia SpA, su tempestiva richiesta scritta della Segreteria Nazionale di ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori destinataria del presente Accordo, risconteranno alla stessa entro il 31 luglio - tramite Equitalia S.p.A e Riscossione Sicilia SpA - il numero complessivo delle deleghe degli iscritti all'Organizzazione Sindacale medesima.
7. In relazione a quanto sopra, ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori si riserva di effettuare eventuali riscontri dei propri iscritti, direttamente presso le singole Aziende, sulla base delle deleghe depositate per l'esazione dei contributi.

FABI *Stefano*
Netto
SNALEC

FIRST CISL *Quaranta*
More
UGL
UNISIN
ABO

FISAC CGIL *Quaranta*
UILCA
Stefano

Art. 5 - (Cedola unica)

A partire dal 1° gennaio 2016, le cedole spettanti a ciascuna Organizzazione Sindacale saranno utilizzabili su tutto il territorio nazionale (c.d. "cedola unica").

Art. 6 – (Predisposizione e consegna delle cedole)

1. Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA consegnano con la massima tempestività alle Segreterie Nazionali di ciascuna delle Organizzazioni destinarie del presente Accordo, un numero di cedole orarie di permesso retribuito pari al numero complessivo delle ore annualmente spettanti ai sensi dell'art. 4.
2. Le cedole di cui sopra sono predisposte a cura di Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA in conformità ai dati risultanti dalla determinazione del monte ore permessi effettuata ai sensi dell'art. 4 e 16 (arrotondando ad un'ora intera l'eventuale frazione di ora finale della dotazione complessiva annuale di ciascuna Organizzazione).
3. Ciascuna di dette cedole orarie deve essere frazionabile in ragione di 15 minuti e riportare, per ogni Organizzazione Sindacale destinataria del presente Accordo, la numerazione progressiva.

Art. 7 - Criteri di utilizzo dei permessi a cedola

1. Il lavoratore di cui all'art. 4 comma 1 che intende fruire di permesso retribuito in applicazione di quanto previsto dal presente capitolo, deve attenersi ove possibile alle indicazioni contenute nelle comunicazioni aziendali afferenti le presenze del personale e pertanto dovrà segnalare tale assenza per iscritto alle funzioni competenti (anche via mail) con un preavviso di almeno una giornata lavorativa. Le cedole corrispondenti alla durata del permesso andranno consegnate agli Uffici preposti contestualmente alla segnalazione dell'assenza e comunque, laddove ciò non sia possibile, entro 2 giorni lavorativi dal rientro. Detta comunicazione dovrà recare la firma di un componente l'organo esecutivo statutariamente previsto per la struttura di appartenenza.
2. La durata del permesso non può essere inferiore ad un'ora: le frazioni eccedenti non possono essere inferiori ai 15 minuti.
3. Qualora i permessi di cui al presente capitolo siano richiesti per un orario di inizio dell'assenza situato entro l'ora dall'inizio dell'orario di lavoro individuale

FABI

SNALEC

FIRST CISL

UGL

UNISIN

FISAC CGIL

UILCA

leptae
lin
gello
hol
plumy

(antimeridiano o pomeridiano) dell'interessato, ovvero abbiano termine entro l'ultima ora di lavoro (antimeridiano o pomeridiano), agli effetti del calcolo delle cedole da consegnare si farà riferimento, rispettivamente, all'inizio e al termine dell'orario giornaliero di lavoro (antimeridiano o pomeridiano). E' escluso, in mancanza del preavviso di cui al comma 1, che i suddetti permessi possano essere utilizzati all'interno della fascia di flessibilità e/o per il recupero di eventuali ritardi.

4. Le cedole consegnate all'Azienda vanno annullate a cura della stessa ed in nessun caso possono essere restituite.
5. Norme per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo sono contenute nell'appendice n. 2 .
6. Le cedole hanno valenza annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre – fatto salvo quanto stipulato nelle disposizioni transitorie.
7. Le cedole eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno di pertinenza possono essere fruite non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione che sia stata riscontrata la regolarità nella consegna delle stesse.

Art. 8 - (Trattamento per i dirigenti Sindacali)

1. Ai lavoratori che fruiscono dei permessi retribuiti previsti dal presente Accordo compete, per il tempo in cui sono assenti a tale titolo, il normale trattamento economico. Le indennità strettamente collegate all'espletamento di specifiche mansioni (indennità di rischio, di turno, ecc.) e al luogo in cui il lavoro si svolge (locali sotterranei) vengono invece corrisposte secondo i criteri contrattuali in atto.
2. Le assenze per motivi sindacali non pregiudicano l'attribuzione del giudizio professionale complessivo. Nel caso in cui la durata dell'assenza sia tale da non consentire la valutazione ai fini dell'attribuzione del medesimo, si farà riferimento all'ultimo giudizio conseguito dall'interessato.
3. I dirigenti sindacali assenti dal servizio per periodi significativi per l'esercizio di cariche sindacali di cui al presente Accordo saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che – nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere – facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.
4. Le Aziende favoriranno inoltre, anche ai fini di cui all' articolo 69 del contratto collettivo 9 aprile 2008 (addestramento), la partecipazione dei dirigenti sindacali distaccati a tempo pieno o assenti dal servizio per periodi significativi, ai sensi del presente Accordo a corsi di formazione, concordandone con l'interessato le relative modalità.

FABI
[Signature]
SNALEC

FIRST CISL
[Signature]
UGL
[Signature]
UNISIN
[Signature]

FISAC CGIL
[Signature]
UILCA
[Signature]

RACCOMANDAZIONE DI EQUITALIA SpA

Su istanza delle Organizzazioni Sindacali, Equitalia SpA raccomanda alle Aziende di valutare con la massima disponibilità l'inserimento dei dirigenti sindacali assenti dal servizio per almeno 12 mesi consecutivi per l'esercizio di cariche sindacali di cui al presente Accordo, in specifici percorsi formativi da realizzare anche con il concorso di fondi nazionali e comunitari.

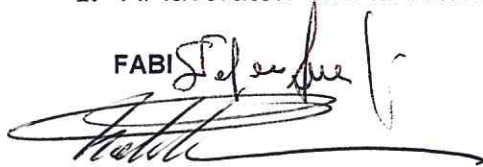
La partecipazione ai predetti corsi formativi – al rientro in servizio degli interessati e su loro richiesta – potrà concorrere, previa certificazione dei risultati attraverso una valutazione ad hoc e/o un apposito assessment, ad uno sviluppo professionale e/o di carriera coerente con le competenze acquisite.

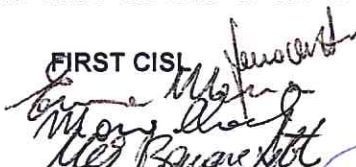
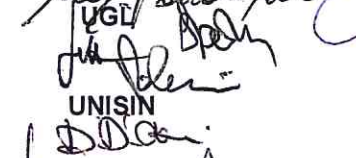
Art. 9 — (Fusioni tra Organizzazioni Sindacali)

1. Nel caso in cui, per effetto di fusione di due o più Organizzazioni destinatarie del presente Accordo, si dia luogo ad una nuova organizzazione, la medesima si considera destinataria dell'Accordo stesso, in sostituzione delle Organizzazioni preesistenti.
2. Ai fini della determinazione e ripartizione territoriale del monte ore di permessi da attribuire ai lavoratori che rivestono, nell'ambito della nuova organizzazione, le cariche di cui al primo comma dell'art. 4, si applicano le norme di cui ai precitati artt. 4 e 6.
3. La nuova organizzazione deve, con tutta tempestività, notificare ad Equitalia S.p.A. e a Riscossione Sicilia SpA con lettera raccomandata a.r., la data in cui è avvenuta la fusione, precisando le preesistenti Organizzazioni che viene a sostituire ad ogni effetto.
4. In via del tutto transitoria per l'anno in cui è intervenuta la fusione, i lavoratori che, nell'ambito della nuova organizzazione, rivestano le cariche di cui al primo comma dell'art. 4 possono fruire di permessi nei limiti delle cedole residue a disposizione per l'anno stesso delle Organizzazioni Sindacali preesistenti.

Art. 10 - (Permessi non retribuiti)

1. Ai lavoratori che rivestono una delle cariche di cui al primo comma dell'art. 4,

FABI

SNALEC

FIRST CISL

UGL

UNISIN


FISAC CGIL

UILCA


possono essere anche concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi sindacali non retribuiti.

2. La relativa richiesta va rivolta alla struttura aziendale competente, per il tramite del corrispondente organo esecutivo statutariamente previsto, a livello nazionale o regionale o provinciale (o di strutture periferiche sostitutive dei Sindacati provinciali) dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, con un preavviso di almeno una giornata lavorativa.

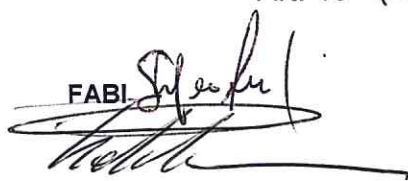
Art. 11 - (Obblighi di comunicazione)

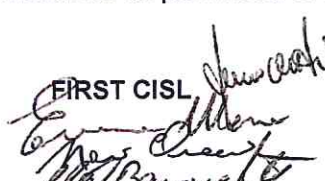
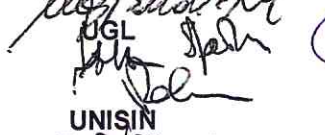
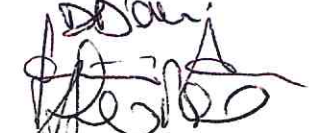
1. Ai fini di quanto previsto dalla presente disciplina, entro il mese di dicembre dell'anno precedente quello di pertinenza, la Segreteria Nazionale di ciascuna Organizzazione Sindacale destinataria dell'Accordo medesimo invia, anche mediante lettera raccomandata a.r. (o PEC), a Equitalia SpA, a ciascuna Azienda e a Riscossione Sicilia SpA, l'elenco completo dei nominativi da essa dipendenti che rivestano le cariche di cui all'art. 4 indicando – per ciascun nominativo – la carica rivestita, la sede di lavoro e l'Azienda presso la quale presta servizio.
2. Per gli effetti stabiliti dalla presente disciplina l'elenco stesso sostituisce integralmente, a far tempo dal 1° gennaio di ciascun anno, ogni precedente comunicazione in materia.
3. In tale comunicazione debbono essere evidenziati i nominativi eventualmente designati ad usufruire in via continuativa di permessi retribuiti, anche qualora si tratti di assenze parziali dal servizio.
4. Eventuali successive variazioni debbono essere segnalate alle predette strutture competenti, mediante lettera raccomandata a.r. (o PEC), a cura dell'organo esecutivo statutariamente previsto dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza. Dette segnalazioni esplicano i loro effetti solo a far tempo dal giorno successivo alla data in cui la raccomandata stessa risulta pervenuta alle predette strutture.

Art. 12 - (Aspettativa non retribuita)

I lavoratori che rivestono cariche di cui all'art. 4, primo comma, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita anche per tutta la durata del mandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 13 - (Concentrazione di permessi a cedola)

FABI

SNALEC

FIRST CISL

UGL

UNISIN


FISAC CGIL

UILCA

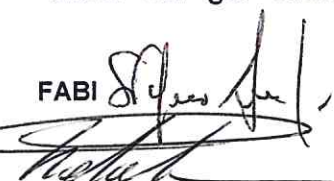

1. Nell'intento di realizzare un'equa ripartizione tra le Aziende degli oneri dei permessi rivenienti dal presente capitolo, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori destinatarie dell'Accordo medesimo si impegnano ad evitare che l'espletamento di attività sindacale determini la concentrazione di richieste di permesso principalmente nelle unità produttive con meno di 15 addetti.
2. In conseguenza di quanto sopra, qualora presso l'Azienda si riscontri un utilizzo dei permessi sindacali significativamente superiore rispetto alla media di settore, le Organizzazioni Sindacali interessate, previa segnalazione di Equitalia SpA o di Riscossione Sicilia SpA ed un esame congiunto della situazione fra le Parti nazionali, adotteranno i comportamenti idonei ad eliminare le anomalie riscontrate entro il semestre successivo al trimestre in cui si è rilevata l'anomalia stessa.
3. Trascorso tale termine senza che sia stata eliminata la predetta anomalia, le Parti nazionali si incontreranno nuovamente per individuare i criteri per il conseguente riallineamento alle medie, tenendo conto delle rispettive rappresentatività e dell'effettivo utilizzo dei permessi all'interno della singola azienda.
4. Ai fini di cui sopra, si intende per utilizzo dei permessi sindacali significativamente superiori alla media uno scostamento superiore al 50% delle percentuali di assenze rilevate per effetto delle ore di permesso sindacale all'interno dell'Unità Produttiva/organizzativa interessata rispetto alla media dell'anno precedente.

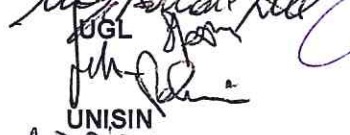
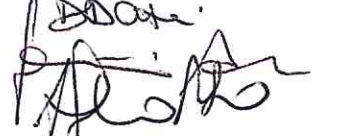
Si specifica infine che nel calcolo di tale coefficiente non si terrà conto delle ore di permesso sindacale a qualsiasi titolo fruite dai componenti degli OdC aziendali e dai dirigenti sindacali eventualmente in regime di distacco nonché dei livelli nazionali e confederali delle singole OO.SS. ai sensi dell'art. 16 del presente Protocollo.

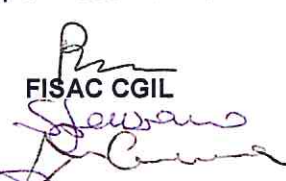
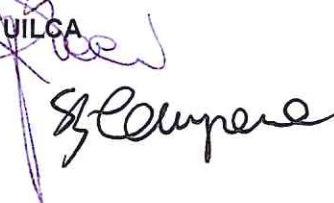
Appendice n.1 (CEDOLE PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI)

Permessi per i delegati ai congressi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

1. Le Aziende dichiarano che, in deroga a quanto previsto dal presente capitolo, consentiranno ai delegati ai congressi nazionali o periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori destinatarie dell'Accordo stesso — che non rivestano le cariche di cui al primo comma dell'art. 4 - di avvalersi per la partecipazione a tali congressi delle cedole di permesso retribuito assegnate alla struttura territoriale ovvero agli organismi nazionali del sindacato di appartenenza ai sensi e per gli effetti del già citato capitolo. La concessione di tali permessi avverrà su

FABI 
SNALEC

FIRST CISL 
UGL 
UNISIN 

FISAC CGIL 
UILCA 

9

presentazione del corrispondente numero di cedole ed osservando le modalità di richiesta disposte nel comma seguente.

2. La richiesta dei permessi per i delegati ai congressi dovrà effettuarsi, almeno cinque giorni lavorativi prima, dai competenti sindacati territoriali o segreterie nazionali, nei confronti delle Aziende interessate. A cura della segreteria nazionale dell'organizzazione interessata va trasmesso tempestivamente, per conoscenza, un riepilogo delle richieste relative ai congressi nazionali ad Equitalia SpA e a Riscossione Sicilia SpA.

Appendice n. 2 (SEGNALAZIONE DEI DIRIGENTI SINDACALI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PERMESSI)

1. In materia di segnalazioni dei dirigenti sindacali e di modalità di utilizzo dei permessi le Parti convengono che:
 - a) le segnalazioni di cui all'art. 11 del presente Accordo siano sempre effettuate dalla struttura organizzativa di competenza secondo quanto precisato nell'articolo stesso;
 - b) le segnalazioni stesse evidenzino se trattasi di carica sindacale nazionale, regionale o provinciale (o di strutture periferiche sostitutive dei sindacati provinciali) e organi di coordinamento;
 - c) nel caso in cui il lavoratore rivesta anche una carica nella rappresentanza sindacale aziendale, sia comunque evidenziata la carica sindacale, nazionale, regionale o provinciale (o di strutture periferiche sostitutive dei Sindacati provinciali) e organi di coordinamento che lo abilita ad usufruire dei permessi di cui al presente capitolo;
 - d) sia sempre data comunicazione scritta all'Azienda - con preavviso, di norma, di almeno una giornata lavorativa - dell'assenza e della prevedibile durata della stessa, ferma restando la possibilità, ove non possa essere fatto contestualmente, di consegnare le cedole orarie corrispondenti entro 2 giorni lavorativi successivi all'assenza di cui trattasi.
2. Sulle modalità applicative di quanto disposto al terzo comma dell'art. 11 riguardante la segnalazione, da parte delle Organizzazioni Sindacali, dei nominativi designati ad usufruire di permessi retribuiti, in via continuativa anche qualora si tratti di assenze parziali dal servizio, le Parti stipulanti hanno convenuto nel senso che i soggetti segnalati siano comunque abilitati a consegnare le cedole orarie, relative ai permessi usufruiti nel mese, entro i primi

FABI

SNALC

FIRST CISL

UGL

UNISIN

FISAC CGIL

UILCA

cinque giorni del mese successivo a quello di pertinenza.

3. Sempre per quanto concerne le segnalazioni di cui al comma precedente sono state individuate due possibili ipotesi:
- a) che i nominativi di cui trattasi siano stati evidenziati senza altra specificazione - neppure successiva - circa le caratteristiche di cadenza e durata delle assenze: in tal caso i singoli interessati dovranno preavvertire l'Azienda della loro assenza ogniqualvolta questa si realizzi, nei modi e nei termini di cui all'art. 7 specificando la prevedibile durata dell'assenza stessa;
- b) che, invece, l'Organizzazione Sindacale competente o il singolo interessato abbiano preventivamente e per iscritto reso noto all'Azienda cadenze e durata delle assenze (es.: tutti i pomeriggi, a giorni alterni, a settimane alterne, i primi due giorni di ogni settimana, ecc.) che si verificheranno con sistematicità per un certo periodo di tempo: in tale caso l'interessato stesso è da considerare esonerato, per il periodo corrispondente, dal dare, di volta in volta, il preavviso scritto di cui al citato art. 7.
4. In questa seconda ipotesi, peraltro, ove per il lavoratore interessato si presenti la necessità di assentarsi in un periodo diverso da quelli programmati e resi noti all'Azienda, dovrà essere cura del lavoratore stesso preavvertire l'Azienda, nei modi e nei termini di cui all'art. 7, di tale sopravvenuta evenienza, specificando la durata dell'assenza e fermo restando l'obbligo di consegnare le cedole orarie corrispondenti entro i primi cinque giorni del mese successivo; lo stesso lavoratore dovrà aver cura di preavvertire, ove possibile, di volta in volta, l'Azienda per il caso in cui egli non ritenga di usufruire dei permessi già programmati e preannunciati all'Azienda stessa: in tal caso, ovviamente, non dovranno essere consegnate le cedole orarie corrispondenti al periodo di assenza non più usfruita.

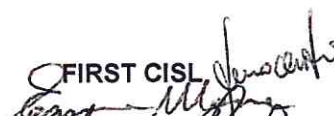
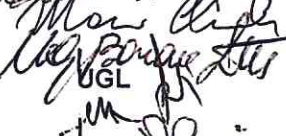
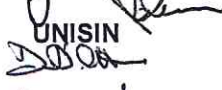
CAPITOLO III

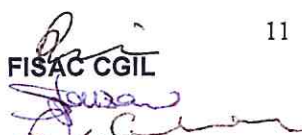
DIRITTI E RELAZIONI SINDACALI IN AZIENDA

Tenuti presenti i principi legislativi in tema di libertà sindacale e di attività sindacale nei luoghi di lavoro e valutate le peculiari caratteristiche del Gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia SpA si è convenuta la seguente disciplina, per quanto riguarda:

- costituzione ed il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali

FABI 
SNALEC

FIRST CISL 
UGL 
UNISIN 


FISAC CGIL 
UILCA 

(RSA);

- permessi e tutela dei dirigenti delle rappresentanze medesime;
- uso di locali;
- i diritti di assemblea e di affissione;
- esazione per delega dei contributi Sindacali.

Art. 14 – (Rappresentanze Sindacali Aziendali)

1. Presso ciascuna unità produttiva identificata ai sensi dell'art. 21 del presente Protocollo, i lavoratori iscritti ad una medesima Organizzazione Sindacale stipulante il presente Accordo possono costituire – purché in numero non inferiore a 5 - ai sensi dell'art. 19 L. 20/5/1970 n. 300, Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
2. Ove nell'ambito di un'Azienda risultino costituite, ai sensi del precedente comma, più rappresentanze sindacali aziendali appartenenti ad una medesima organizzazione sindacale, le rappresentanze stesse possono istituire un proprio organo di coordinamento.
3. Ad ogni effetto previsto dal presente capitolo, l'avvenuta costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale, va comunicata, per il tramite dell'Organizzazione Sindacale nonché dell'organo di coordinamento di più rappresentanze, ai sensi dei precedenti commi di appartenenza, alla struttura aziendale competente anche mediante lettera raccomandata A.R.
A tale comunicazione dovrà essere allegato l'originale del verbale di costituzione della RSA riportante le firme di non meno di 5 iscritti.

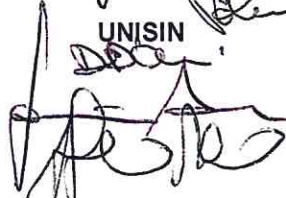
Norma transitoria (RSA con numero firmatari inferiore a 5)

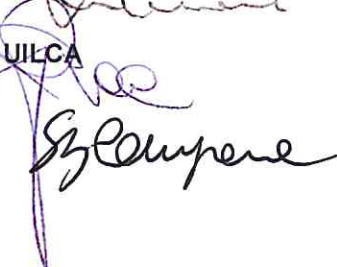
Resta inteso che le RSA già costituite con un numero di iscritti inferiore a 5 si intenderanno decadute a decorrere dal 1° di luglio del corrente anno 2016 e pertanto non potranno usufruire di permessi ad alcun titolo successivamente alla predetta data, ferme restando le guarentigie dello Statuto dei Lavoratori.

Art. 15 – (Permessi ai dirigenti delle rappresentanze Sindacali aziendali)

1. I lavoratori componenti le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), previste dall'articolo precedente, possono eleggere, nel loro ambito, propri dirigenti i quali, per l'espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi retribuiti nei limiti di:

FABI. 
SNALEC

FIRST CISL 
UNISIN 

FISAC CGIL 
UILCA 


Gruppo Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA

1.1 un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupino fino a 200 dipendenti delle categorie per le quali la stessa rappresentanza è organizzata;

1.2 un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupino fino a 3.000 dipendenti delle categorie per le quali la stessa rappresentanza è organizzata;

1.3 un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti delle categorie per le quali è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupino più di 3.000 dipendenti delle categorie medesime in aggiunta al numero minimo di cui al precedente n. 1.2.

2. I permessi retribuiti vengono concessi ai predetti dirigenti nelle seguenti misure:

Gruppo Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA

- 1 ora all'anno per ciascun dipendente, nelle unità produttive di cui al precedente punto 1.1;
- 8 ore mensili nelle unità produttive di cui ai punti 1.2 e 1.3.

3. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma è tenuto ad adempiere ove possibile alle disposizioni aziendali e a segnalare tale assenza per iscritto ai competenti Uffici (anche via mail) con un preavviso di almeno una giornata lavorativa.

CHIARIMENTO DELLE PARTI – Permessi RSA

Le Parti si danno reciprocamente atto che la spettanza individuale di ore di permesso RSA, così come individuate dal combinato disposto dalla L. 300/1970 e dal presente Protocollo, deve intendersi riferita a ciascun dirigente RSA nelle misure massime di fruizione come di seguito riportato:

Unità Produttive di cui ai punti 1.2 e 1.3.

Ferma restando la fruizione massima annua (96 ore) del suddetto monte ore, nel caso di subentro o nomina di nuovo dirigente RSA in corso d'anno, le ore spettanti a quest'ultimo saranno calcolate, detratte le ore già fruite dal precedente dirigente RSA, a partire dal mese di effettivo insediamento nella carica e pro-quota (mensile) per tutta la

FABI

SNALC

FIRST CISL

UGL

UNISIN

FISAC CGIL

UILCA

Devis *leisure* *Spina* *RS* *Wing* *le*

residua durata annua della stessa (ad es. in caso di acquisizione dell'incarico nel mese di giugno spetteranno i 7/12 del monte ore annuale).

Unità Produttive di cui al punto 1.1

Identico criterio (ovvero parametrizzazione del monte ore annuale al pro-quota mensile) sarà adottato per le Unità Produttive fino a 200 dipendenti.

Art. 16 (Distacchi)

A livello di Gruppo Equitalia viene individuato, in ragione della consistenza numerica degli iscritti a ciascuna O.S. firmataria del presente Protocollo, un numero di distacchi come da Tabella riassuntiva di seguito riportata. Ogni distacco è convenzionalmente definito in 1.670 ore annue, a disposizione di ogni O.S. Il monte ore complessivo risultante si aggiungerà a quello calcolato in base all'art. 4 e sarà fruibile secondo le modalità stabilite dall'art 5.

Iscritti	N. Distacchi
<300	0
DA 301 a 500	2,5
da 501 a 700	4
da 701 a 900	5
da 901 a 1000	7
da 1001 a 1100	7,5
da 1101 a 1300	8,5
da 1301 a 1500	9,5
da 1501 a 1700	11
da 1701 a 1900	12
da 1901 a 2000	14
da 2001 a 2100	14,5
da 2101 a ...	15,5

Disposizione transitoria

Per quanto riguarda il monte complessivo delle ore a titolo di distacco di cui alla sopra

14

FABI *[Signature]*
SNALEC

FIRST CISL *[Signature]*
UGL *[Signature]*
UNISIN *[Signature]*

FISAC CGIL *[Signature]*
UILCA *[Signature]*

indicata tabella si specifica che esso avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2016.

A livello di Riscossione Sicilia SpA viene individuato, in ragione della consistenza numerica degli iscritti a ciascuna O.S. firmataria del presente Protocollo, un numero di ore di permesso sindacale a titolo di "distacco" come da Tabella riassuntiva di seguito riportata. Tale monte ore complessivo, parimenti a decorrere dal 1° di gennaio, risultante si aggiungerà a quello calcolato in base all'art. 4.

N. Iscritti	N. ore permessi Dirigenti Sindacali
Da 1 a 30 iscritti	128
Da 31 a 100 iscritti	366
Da 101 a 200 iscritti	621
Oltre 200 iscritti	876

Art. 16 bis - Segretari di Organi di Coordinamento e cessione di ramo d'azienda.

1. In caso di trasferimento di ramo d'azienda ex art 2112 c.c. il Segretario dell'OdC in organico presso una struttura organizzativa ceduta può chiedere di essere assegnato ad una diversa unità produttiva della società cedente.
2. Tale richiesta sarà limitata comunque ad un solo Segretario di OdC per ciascuna unità produttiva e per ciascuna organizzazione sindacale e sarà accompagnata dal benestare all'accoglimento formulato dalla segreteria nazionale della O.S. di appartenenza. Tale benestare non integra la fattispecie prevista dall'art. 22 della Legge 300/1970 che riguarda unicamente il nulla osta per il trasferimento di dirigenti R.S.A.
3. L'interessato dovrà essere riconfermato in sostituzione di altro dirigente RSA nella unità produttiva di destinazione nel ruolo di dirigente RSA ai sensi dell'art. 14 del presente Protocollo, nonché in quello di dirigente di organo di coordinamento (da confermare nel benestare dell'organizzazione di appartenenza).
4. In ogni caso l'assegnazione, considerata la volontarietà della stessa, non comporterà l'applicazione dei trattamenti collettivi in materia di mobilità

15

FABI

SNALEC

FIRST CISL

UGL

UNISIN

FISAC CGIL

UILCA

territoriale contrattualmente prevista.

5. Qualora non ricorrano gli elementi contenuti nei punti precedenti l'interessato seguirà la cessione della struttura organizzativa di appartenenza sulla base della normativa in materia.

Art. 17 - (Albi Sindacali)

1. Presso ciascuna unità produttiva vengono messi a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo appositi albi, collocati in posti accessibili a tutti i lavoratori, per l'affissione di comunicati a firma delle segreterie nazionali o provinciali delle predette Organizzazioni Sindacali, singolarmente o fra loro collegate.
2. Detti comunicati devono riguardare materie di interesse sindacale nonché materie attinenti al rapporto di lavoro.
3. Il testo di detti comunicati deve essere tempestivamente portato a conoscenza delle direzioni aziendali competenti.
4. Analogo diritto di affissione nei predetti albi viene riconosciuto alle rappresentanze Sindacali aziendali di cui all'art. 14.

Art. 18 - (Locali per le rappresentanze Sindacali aziendali)

1. Nelle unità produttive che occupino non meno di 200 lavoratori, l'Azienda pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 14 - per l'esercizio delle loro funzioni - un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle unità produttive con un numero di lavoratori inferiore a 200, le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ogniqualvolta ne facciano richiesta con breve preavviso, di un locale idoneo per le loro riunioni.
3. Riscossione Sicilia SpA, nelle unità produttive che occupino meno di 200 lavoratori, pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 14 - per l'esercizio delle loro funzioni - un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

FABI
SNALEC

FIRST CISL
UGL
UNISIN

FISAC CGIL
UILCA

Art. 19 - (Contributi sindacali)

1. Previo rilascio di deleghe individuali firmate dai lavoratori interessati, le Aziende provvedono ad operare una trattenuta per contributi sindacali, a favore delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo . Si specifica per quanto ovvio che l'Azienda potrà operare una sola trattenuta sindacale sulla busta paga di ciascun lavoratore.
2. Le misure delle trattenute vengono indicate - entro il 30 novembre di ogni anno - dalle predette Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ad Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA. Equitalia SpA provvede, a sua volta, ad informarne le Aziende che hanno conferito alla stessa mandato di rappresentanza sindacale.
3. Al fine di cui al primo comma i lavoratori possono far pervenire dette deleghe alle Aziende da cui dipendono, precisando nelle stesse le proprie generalità e l'Organizzazione Sindacale alla quale la trattenuta stessa va devoluta.
4. L'esazione del contributo sindacale viene effettuata dalle Aziende a tempo indeterminato, salvo revoca della delega ad opera del singolo lavoratore interessato.
5. Le Aziende provvederanno a trasmettere con cadenza mensile, a partire dal mese di gennaio 2016, a ciascuna segreteria nazionale delle Organizzazioni Sindacali, le seguenti informazioni riferite ai dipendenti che rilascino delega (o che abbiano già rilasciato delega) per l'esazione dei contributi Sindacali a favore dell'Organizzazione Sindacale stessa:
 - organizzazione sindacale
 - denominazione azienda
 - mese di riferimento
 - cognome del dipendente
 - nome del dipendente
 - inquadramento del dipendente
 - codice fiscale del dipendente
 - sede di lavoro
 - Provincia di assegnazione
 - causa decadenza da iscritto (cessazione del rapporto di lavoro ovvero revoca della delega)
 - contributo mensile.

Le Parti – per quanto ovvio - si danno reciprocamente atto che i dati di cui sopra assumono il contenuto di “dati sensibili” a tutti gli effetti di Legge (D.Lgs. 196/2003).

FABI
SNALEC

FIRST CISL
UNISIN

FISAC CGIL
UILCA

le piazze *Dir. Zucchi* *AD* *Amor* *R*

Art. 20 - (Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali)

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze Sindacali aziendali di cui all'art. 14 può essere disposto secondo le norme di legge che regolano la materia.

Art. 21 — (Unità produttive)

Ai fini del presente Accordo nonché dei contratti collettivi o delle norme che regolano i rapporti di lavoro le Parti ribadiscono che si intende per unità produttiva il complesso delle unità organizzative di ogni Azienda del Gruppo comunque denominate (direzioni, uffici, sedi, sportelli e quant'altro) allocate all'interno di ciascuna Provincia.

Si specifica inoltre che limitatamente alle province aventi in organico più di 200 unità (personale a tempo indeterminato), in aggiunta al numero dei dirigenti RSA individuati ai sensi dell'art. 15 del presente accordo, si potrà nominare un ulteriore segretario per ciascuna O.S. firmataria che abbia costituito proprie RSA.

Per quanto riguarda Riscossione Sicilia SpA, limitatamente alla Provincia di Palermo, sarà parimenti nominato un ulteriore segretario per ciascuna O.S. firmataria che abbia costituito proprie RSA.

NOTA A VERBALE

Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora intervengano novità legislative volte alla variazione dell'attuale assetto delle Province esistenti sul territorio nazionale, le stesse provvederanno ad incontrarsi tempestivamente per valutare e definire le opportune modifiche sulle presenti intese.

Art. 22 — (Assemblee del personale)

1. Nelle unità produttive individuate ai sensi del presente Accordo i lavoratori hanno diritto di riunirsi, al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione.
2. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori occupati

FABI *Stefano*

Stefano
SNALEC

FIRST CISL *Emilio*

Moreno
UGL

DDA
UNISIN

Prin
FISAC CGIL

Spensano
UILGA

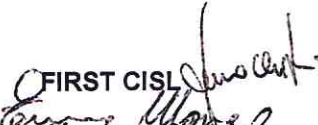
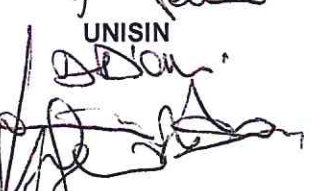
nell'unità produttiva o gruppi di essi - sono indette, singolarmente nel limite massimo di 5 ore l'anno e congiuntamente nel limite massimo di 7 ore - dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale, nonché su materie attinenti il rapporto di lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate ai competenti Uffici con un preavviso di norma non inferiore ai 2 giorni lavorativi. In casi urgenti, tale preavviso può essere abbreviato d'accordo con i competenti Uffici.

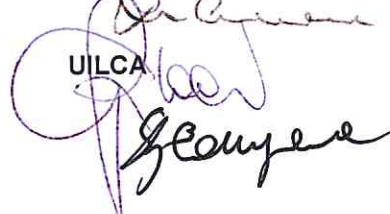
3. L'ora ed il locale, che sarà messo a disposizione dall'Azienda per la riunione, devono essere preventivamente concordati tra le rappresentanze sindacali aziendali promotrici della assemblea e l'Azienda.
4. Le riunioni indette per il personale assegnato allo sportello, possono svolgersi rispettando altresì le condizioni e i limiti di seguito previsti:

- tali assemblee non potranno essere superiori a n. 4 all'anno di cui n. 2 da proclamarsi congiuntamente e le restanti 2 disgiuntamente dalle altre OO.SS.;
- le rappresentanze Sindacali aziendali hanno facoltà di indire assemblee esclusivamente in concomitanza con l'inizio dell'orario di lavoro mattutino, di durata non inferiore ad 1 ora;
- dette assemblee potranno avere luogo anche durante l'orario di sportello pomeridiano, se presente e, ferma restando la durata minima di cui al punto precedente, non potranno coincidere in modo solo parziale con l'orario di sportello pomeridiano;
- le Rappresentanze Sindacali Aziendali che intendano avvalersi delle facoltà di indire assemblee durante l'orario di sportello di cui sopra, dovranno comunicare all'azienda, con un minimo di 3 giorni lavorativi di preavviso, la data proposta per lo svolgimento dell'assemblea e la sua durata, anche al fine di un'adeguata informativa all'utenza da parte della medesima Azienda. In casi eccezionali e di particolare urgenza, tale preavviso può essere ridotto, d'accordo con la struttura aziendale competente, purché siano sempre salvaguardate le esigenze di informativa all'utenza. Dette assemblee non potranno comunque coincidere con le giornate di scadenza generali o con la scadenza dei termini di proroga eccezionalmente concessi che dovessero tempo per tempo essere individuati per legge relativamente ai tributi, erariali e locali.

Raccomandazione di Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA

FABI 
SNALEC

FIRST CISL 
UNISIN 

FISAC CGIL 
UILCA 

deputato
Spella
funny

Equitalia SpA e le Aziende da essa controllate e Riscossione Sicilia SpA raccomandano di tenere adeguato conto degli eventuali tempi di spostamento per raggiungere i locali messi a disposizione dall'Azienda, accordando permessi supplementari retribuiti per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dei locali medesimi.

10

Art. 23 – (Partecipazione alle assemblee di dirigenti esterni)

1. Alle riunioni di cui al precedente art. 22 possono partecipare, in numero complessivamente non superiore a 2, dirigenti sindacali esterni per ogni Organizzazione Sindacale stipulante il presente Accordo :
 - facenti parte degli organi direttivi, ai vari livelli territoriali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo che abbiano costituito proprie R.S.A. nell'Azienda;
 - segretari dell'organo di coordinamento cui fa capo la R.S.A. promotrice dell'assemblea.
2. Ai fini di cui al comma che precede, i nominativi e le qualifiche dei predetti due dirigenti Sindacali dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto alla Direzione aziendale competente dalla R.S.A. che ha indetto la riunione.
3. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali promotrici delle riunioni sono tenuti ad assumere tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire un regolare ed ordinato svolgimento delle riunioni.

DICHIARAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori confermano che - secondo le assicurazioni già a suo tempo fornite al riguardo - le rappresentanze sindacali aziendali, nell'esercizio della facoltà di stabilire, con il dovuto preavviso, la data per la convocazione di assemblee durante l'orario di lavoro, non mancheranno di tenere nella dovuta considerazione quelle esigenze di servizio di carattere obiettivo e non differibili che venissero prospettate dalle funzioni aziendali competenti ai fini di un breve differimento della data stessa.
2. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori confermano, altresì, che, come già di fatto praticato in passato, continueranno ad adottare i criteri atti ad assicurare comunque, anche nel corso delle assemblee del personale, i presidi relativi alla sicurezza dell'Azienda.

Raccomandazione alle Aziende - Locali Sindacali

In relazione, in particolare, all'art. 18, secondo comma, relativo alla previsione di

20

FABI *[Signature]*
SNALEC

FIRST CISL *[Signature]*
UGL *[Signature]*
UNISIN *[Signature]*

FISAC CGIL *[Signature]*
UILCA *[Signature]*

le press
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

re

individuazione di locali per la rappresentanza sindacale aziendale, Equitalia SpA raccomanda alle società di valutare con attenzione la possibilità di mettere a disposizione delle OO.SS., su richiesta delle stesse, adeguati locali sindacali, anche nel caso di unità produttiva che occupi meno di 200 dipendenti, e di voler ugualmente mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali un idoneo locale comune, sempre che le condizioni logistiche lo consentano. Tale locale potrà essere situato all'interno delle unità produttive o nelle immediate vicinanze della stessa.

Art. 24 – (Composizione delle Delegazioni Sindacali – livello Aziendale e di Gruppo - franchigie)

In relazione alle riunioni convocate a livello nazionale dalla Capogruppo Equitalia SpA o dalla New Co., per la disamina di materie riguardanti il complesso delle Aziende del Gruppo ovvero siano convocate a livello nazionale dalla New Co., il numero totale della delegazione sindacale trattante viene stabilito nel numero riportato in tabella.

Iscritti	n. componenti in franchigia
301 - 500	1
501-1000	2
1001-1500	4
1501- ...	5

Le aziende in occasione degli incontri convocati dalle medesime non chiederanno ai componenti di cui alla sopra riportata tabella la corresponsione dei permessi necessari. Parimenti, verranno rimborsate per la partecipazione ai suddetti incontri esclusivamente le spese come di seguito indicate.

Rimborso del mezzo pubblico in treno (seconda classe) o in altra classe se con tariffa più conveniente, ovvero rimborso chilometrico secondo gli importi vigenti nel Gruppo, in tal caso solo qualora l'autovettura sia utilizzata da più dirigenti sindacali. Si ribadisce che, in nessun caso, potrà essere accordato il rimborso di spese relative a pasti o pernottamenti.

A tal fine i nominativi dei lavoratori designati a fruire dei permessi devono essere preventivamente notificati, a cura delle OO.SS. di appartenenza, all'Azienda nella quale

21

FABI *[Signature]*
[Signature]
 SNALEC

FIRST CISL *[Signature]*
[Signature]
 UGL *[Signature]*
 UNISIN *[Signature]*
[Signature]

FISAC CGIL *[Signature]*
[Signature]
 UILCA *[Signature]*
[Signature]

*
si svolgano le riunioni medesime (con invio di copia della comunicazione alle aziende da cui dipendono i lavoratori interessati).

Si conferma che la delegazione sindacale come sopra identificata è integrata da un coordinatore o segretario nazionale per ciascuna delle OOSS stipulanti coinvolte che - si specifica - non fruiranno delle franchigie e dei rimborsi di cui sopra

DICHIARAZIONE FINALE DELLE OO.SS.

Le OO.SS. confermano l'impegno a porre la massima attenzione nella fruizione di tutti i permessi sindacali oggetto della presente pattuizione, al fine di evitare ogni possibile anomalo utilizzo degli stessi.

* * *

Le Parti concordano che, a partire dal prossimo rinnovo contrattuale, saranno ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ad ogni conseguente effetto, le sole Organizzazioni Sindacali che presentino una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti. A tal fine la rappresentatività di ciascuna O.S. si determina sulla base della rilevazione effettuata ai sensi dell'art. 4 che precede.

Analoga previsione sarà inserita nel CCNL dei Dirigenti.

Riscossione, Sicilia SpA

Philippe H. Calogrosso
[Signature]

Equitalia SpA

[Signature] *[Signature]*

Equitalia Centro SpA

[Signature]

Equitalia Sud SpA

[Signature]

Equitalia Nord SpA

[Signature]
[Signature]

Equitalia Giustizia SpA

[Signature]

FAB *[Signature]*

SNALEC

FIRST CISL

UGL

UNISIN

FISAC CGIL

UILCA